

Corte europea dei diritti dell'uomo

Legittimo per gli Stati porre il divieto di inseminazione

di **Alessandro Galimberti**

Non esiste un diritto «naturale» della coppia alla fecondazione in vitro, quindi gli Stati possono impedirlo senza per questo interferire illegittimamente nella vita e nelle scelte private delle persone. La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata ieri a esprimersi sul tema delicatissimo della genitorialità non biologica, con una decisione della Grande Camera che rettifica la sentenza sullo stesso caso, emessa nel marzo del 2010. I ricorsi contro il governo austriaco riguardavano due coppie di Bregenz, che lamentavano l'invasione della legge nazionale nell'ambito tutelato dalla Convenzione sui diritti umani e sulle libertà fondamentali: la legge austriaca violerebbe l'articolo 8, che garantisce il diritto al rispetto per la vita privata e familiare, proteggendo dalle interferenze della pubblica autorità. Impedire per legge la genitorialità di una coppia non in grado di avere figli naturalmente sarebbe, secondo i ricorrenti, una illecita interferenza. La Corte, però, ha preso le distanze da tali conclusioni (le stesse che peraltro avevano determinato la sentenza contraria dello scorso anno) ritenendo che agli Stati deve essere riconosciuto il potere di operare un bilanciamento degli interessi in gioco, che sono di ordine culturale, etico, storico e anche, in definitiva, di ordine pubblico, dal momento che potrebbero coinvolgere la libera determinazione delle persone

(per esempio delle donatrici di ovuli).

Tuttavia i giudici di Strasburgo, dopo una carrellata sulle legislazioni europee, aprono alla possibilità di modifica dei principi normativi: se è vero che la legge austriaca «riflette lo stato corrente (dell'epoca) della medicina e del consenso sociale, questo non significa che tali criteri non siano soggetti a sviluppi di cui la legislazione dovrà tenere conto in futuro». E per essere ancora più espliciti, i giudici sottolineano che, pur non ravvisando violazioni alla Convenzione, «quest'area, in cui la legge sembra doversi evolvere continuamente e che è soggetta a rapidi mutamenti nella scienza e nelle normative, ha bisogno di essere rivisitata dagli Stati contraenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fecondazione assistita

• Si parla di fecondazione omologa quando il seme e l'ovulo utilizzati nella fecondazione assistita appartengono alla coppia di genitori del nascituro, il quale presenterà quindi un patrimonio genetico ereditato da coloro che intendono allevarlo. La fecondazione eterologa si verifica, invece, quando il seme oppure l'ovulo (ovodonazione) provengono da un soggetto esterno alla coppia. In Italia la fecondazione eterologa è vietata dalla legge, come in Austria e in Germania

